

PREMESSO

- Che a seguito degli eventi sismici susseguitisi dal 24 agosto 2016, la significativa devastazione del territorio amatriciano e l'elevato livello di danno suggeriscono la più ampia possibile partecipazione della popolazione al processo di Ricostruzione post-sisma, come anche sancito dal Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in Legge 229/2016 e s.m.i. e seguenti disposizioni;
- Che la Partecipazione dei cittadini ai processi di trasformazione del territorio si attua attraverso modalità che prevedono la PARTECIPAZIONE alla programmazione degli obiettivi e la CONCERTAZIONE nella stesura dei Programmi attuativi;
- Che la Partecipazione debba essere stimolata sia nella fase iniziale di conoscenza e valutazione che in quella di concepimento degli obiettivi, nonché nella fase successiva di analisi e definizione di come ricostruire una identità sociale e storica e deve accompagnare tanto il processo di ricostruzione fino alla stesura degli atti amministrativi necessari alla Pianificazione degli Interventi tanto la fase successiva di attuazione, controllo e valutazione;
- Che la Partecipazione si articola in diversi livelli di coinvolgimento che comprendono l'informazione, la consultazione, il dialogo, l'ascolto fino alla partecipazione attiva e la concertazione e adesione ai programmi;
- Che il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in Legge 229/2016 e s.m.i. e seguenti disposizioni prevede che il Comune abbia il compito di redigere i Piani di Ricostruzione, con il supporto dell'Ufficio Speciale di Ricostruzione; allo scopo l'Amministrazione Comunale ha fortemente voluto l'apertura dell'Ufficio Speciale di Ricostruzione distaccato presso il Comune di Amatrice perché possa costituire la sede idonea alla partecipazione e concertazione con la popolazione per la definizione degli obiettivi e degli strumenti in sedute congiunte Comune, cittadini e USR

RITENUTO

- Che è importante che la Partecipazione delle popolazioni non avvenga tramite modalità assembleari, ma sia reale e tracciabile, in maniera formale, in tutte le fasi della complessa Procedura Amministrativa della Ricostruzione;
- Che la conformità del territorio suggerisce che la partecipazione e la concertazione siano orientate a raccogliere il più possibile le popolazioni intorno ai borghi e frazioni o porzioni di territorio così da rispondere in maniera maggiormente incisiva alla definizione dei singoli piani;
- Che la formazione delle Associazioni dei Proprietari sia di Amatrice centro che delle singole frazioni possano e debbano essere di supporto al Comune, agli Uffici Speciali, alla Regione e alla struttura commissariale per una pianificazione che risponda ai reali bisogni e desideri della gente coinvolta, in quadro di coordinamento e pianificazione concordata.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Comune di Amatrice

EMANA

REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE AI PIANI DI RICOSTRUZIONE

Il presente Regolamento è finalizzato al disciplinamento della partecipazione e concertazione per garantire la più ampia partecipazione popolare al processo di ricostruzione come previsto dal Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in Legge 229/2016 e s.m.i. e seguenti disposizioni;

ART 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina il processo di partecipazione/concertazione per la stesura della Pianificazione di Ricostruzione e le modalità di accreditamento dei soggetti legittimati a partecipare come Associazioni dei Proprietari presso il Comune di Amatrice e l'Ufficio Speciale di Ricostruzione –Sezione Distaccata di Amatrice.

ART 2 – Associazioni di proprietari

I cittadini proprietari di immobili ricadenti nel territorio comunale possono costituirsi in associazioni di proprietari.

La Associazione **può** essere costituita con atto notarile **o con scrittura privata sottoscritta e registrata che preveda** organi di funzionamento, **modalità di voto e modalità di nomina di** uno o più rappresentanti.

ART 3 – Rappresentatività

Le Associazioni dei Proprietari riferite ad una frazione sono ritenute RAPPRESENTATIVE DELLA FRAZIONE quando annoverano tra i soci almeno i due terzi dei beneficiari dei contributi di cui all'art 2 della citata Ordinanza 19/2017, calcolati come percentuale del valore base imponibile catastale sottoscritto rispetto al totale computato, con l'esclusione dei beni pubblici, per immobili ricadenti all'interno del perimetro urbano della stessa frazione, come perimetrato dalla strumento urbanistico vigente o adottato.

In Amatrice città vengono invece costituiti 5 comparti, quattro dei quali riferiti al centro storico definito come zona A di cui al DM 1444 perimetrato come da Piano Regolatore Vigente e uno per la parte esterna al perimetro del centro storico. I quattro comparti del centro storico sono perimetrati come da planimetria allegata al presente regolamento sotto la lettera A. Le Associazioni saranno ritenute RAPPRESENTATIVE DI AMATRICE se rappresentano il 51% del totale del comparto di appartenenza, sempre escludendo dal computo totale i beni pubblici.

Le Associazioni rappresentative saranno invitate ai tavoli di concertazione inerenti la pianificazione della ricostruzione della frazione relativa o del relativo comparto di Amatrice, secondo quanto sarà oggetto di perimetrazione di cui la citato DM 189/2016 e s.m.i.

Le Associazioni di cui al comma precedente saranno coinvolte in sede di approvazione degli atti urbanistici che saranno redatti presso l'Ufficio di Ricostruzione e proposti in Consiglio Comunale per l'adozione dello strumento urbanistico secondo le modalità di Concertazione e Convenzione appresso riportate.

ART 4 - I Consorzi degli aggregati sono associazioni di proprietari aventi diritti di contributo che rappresentano un aggregato edilizio come definito dal Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in Legge 229/2016 e s.m.i. e seguenti disposizioni e dalle Ordinanze emesse dalla Struttura del Commissario, aggregato oggetto di progettazione unitaria, e che devono procedere unitariamente alla richiesta di contributo.

I Consorzi dovranno essere obbligatoriamente costituiti una volta perimetrati, approvati e pubblicati gli aggregati relativi.

ART 5 – Accreditamento delle Associazioni

Le Associazioni dovranno registrarsi presso l'Albo delle Associazioni costituito con il presente regolamento presso il comune.

Alla iscrizione occorrerà depositare:

- Domanda
- Atto Costitutivo e Statuto **o scrittura autenticata**
- Verbale di Assemblea con nomina di rappresentanti
- Elenco associati con l'indicazione dei beneficiari cui all'Ord 19/2017 e il relativo valore base imponibile catastale rappresentato

La registrazione è esclusivamente finalizzata alla partecipazione dei tavoli di partecipazione e concertazione. E' obbligo del comune il controllo della rappresentatività come previsto dall'art.3

ART 6 – Pubblicazione degli elenchi

Il Comune pubblica l'elenco aggiornato delle Associazioni registrate rappresentative.

ART 7 – Fase iniziale di consultazione

L'avviamento del processo partecipativo consente a tutti gli attori del processo di ricostruzione di costruire un corretto quadro conoscitivo dei luoghi, delle loro caratteristiche geologiche, della consistenza e caratteristiche degli immobili privati e degli immobili pubblici, di quelli di valenza culturale e vincolati dalla Soprintendenza, della consistenza e caratteristica degli spazi collettivi, delle opere di urbanizzazione e delle reti dei pubblici servizi, delle aree verdi pubbliche.

Nella prima fase consultiva per la Pianificazione della Ricostruzione tutte le associazioni dei proprietari dovranno essere consultate per definire di accordo i punti salienti del processo e in particolare:

- Costruzione di un condiviso Quadro Conoscitivo degli Immobili privati e pubblici
- Costruzione di un condiviso Quadro Conoscitivo spazi pubblici
- Ricostruzione della storia urbanistico-architettonica, sociale, ed economica della frazione o del comparto
- Recupero di documentazione cartacea e fotografica di proprietà degli abitanti dei luoghi
- Definizione livello di danno degli immobili
- Individuazione preliminare dei possibili Aggregati Edilizi onde consentire una prima ipotesi di Pianificazione con verifica delle modalità di cantierizzazione dell'area
- Individuazione degli spazi pubblici di aggregazione

ART 8 – Fase di Concertazione

La fase della Concertazione è intesa come coordinamento tra le sole Associazione di Proprietari Rappresentative e Istituzioni al **fine di esprimere parere preventivo su** quegli atti amministrativi cui segue la presentazione e l'approvazione dei piani urbanistici attuativi secondo le modalità di legge.

La fase di concertazione deve vedere un rapporto diretto e costruttivo tra Associazione dei Proprietari, il Comune e Ufficio Speciale per la Ricostruzione **che può prevedere:**

- Documentazione della storia dei luoghi, architettonica, sociale ed economica
- Definizione "identitaria" delle frazioni o del comparto e loro ruolo nella storia del comprensorio di appartenenza o nel contesto urbano di appartenenza
- Perimetrazione e definizione di centri storici e aree urbane, e eventuale sotto perimetrazione del comparto
- Perimetrazione e individuazione degli aggregati che per loro caratteristiche sono già direttamente operabili, e situazioni più complesse che necessitano di approfondimenti e di forme gestionali più complesse.
- Individuazione "concordata" dei possibili edifici classificabili "isolati" ed individuazione di eventuali

aggregati rurali

- Ricostruzione “concordata” dello stato “ante-sisma” degli immobili privati e delle loro pertinenze, della loro consistenza
- Analisi delle possibili modalità costruttive e tecnologie di isolamento coordinate idonee ad aumentare il livello di sicurezza del ricostruito
- Raccolta di proposte, tramite avvisi pubblici, su progetti di riattivazione o sviluppo di attività economiche e di sviluppo per la frazione o per il comparto.

ART 9 - Pianificazione Convenzionata

In sede di stesura dei piani, le Associazioni dei proprietari Rappresentative sono invitate **ad esprimere parere preventivo** dei contenuti dei piani prima della loro presentazione per l'adozione in Consiglio Comunale.

La Concertazione prevede che l'accordo intercorso tra Amministrazione Pubblica e Associazione dei proprietari (inclusi all'interno del perimetro delle aree soggette a pianificazione attuativa) nella redazione dello Strumento Urbanistico Attuativo sia oggetto di specifica convenzione sottoscritta dalle proprietà e finalizzata alla individuazione di un percorso chiaro e dettagliato per l'esecuzione degli interventi per i quali sono stati concordemente individuati e formati i Consorzi di Aggregato.

La Convenzione **può anche definire:**

- Eventuali cessioni di aree (temporanee per cantierizzazioni, o definitive per creazione spazi pubblici)
- Eventuale delocalizzazione intervento con cessione di area
- Definizione Consorzi Obbligatori di Aggregato
- Contributo a riqualificazione di spazi pubblici
- Reti di servizi e sottoservizi
- Tempistica degli interventi

Resta facoltà del comune procedere comunque all'adozione del piano anche in assenza del parere preventivo positivo dell'associazione.

ART 10 - Fase di Attuazione

Gli attori della fase di attuazione sono i singoli beneficiari o i Consorzi obbligatori per gli aggregati come regolamentati dal Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in Legge 229/2016 e s.m.i. e seguenti disposizioni;

ART 11 – Pubblicità e informazione

Il Comune si impegna a dare massima pubblicità a tutte le informazioni inerenti il processo di concertazione e di Pianificazione, anche attraverso l'apertura di un portale WEB dedicato aperto anche a cittadini e Associazioni accreditati.



ALLEGATO A - Comparti Centro Storico di Amatrice